



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI
(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 35 del 30-12-2021

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL' EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, e i decreti legge n 19 del 25 marzo 2021, n. 33 del 16 maggio 2021, n. 105 del 23 luglio 2021 (convertito con legge 16 settembre 2021) e n. 221 del 24 dicembre 2021, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19, rispettivamente, sino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2022, fino al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, comprese le Ordinanze del Ministro della Salute, e tutt'ora vigenti;

CONSIDERATO che nell'attuale periodo festivo è possibile, nel territorio comunale, un incremento delle persone che sostano nei luoghi pubblici e nelle adiacenze dei locali aperti al pubblico;

CONSIDERATO altresì che durante tale periodo vengono organizzate e programmate manifestazioni e concerti;

EVIDENZIATO DUNQUE l'opportunità e la necessità, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale, di adottare misure specifiche di prevenzione;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere urgente, al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica e assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

RICHIAMATI gli artt. 54 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", in materia di ordinanze sindacali con il quale, in particolare, si attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare misure a tutela della salute in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale nonché di coordinare gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli uffici;

RITENUTO di dover intervenire a tutela della salute dei cittadini;

ORDINA

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate, per il periodo dal 30.12.2021 al 10.01.2022 e a titolo precauzionale:

- l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) all'aperto, come già disposto dall'ultimo Decreto Legge;
- la sospensione degli eventi e concerti Natalizi programmati;
- il divieto di qualsiasi attività di intrattenimento (musicale e non), sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi;
- l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei locali pubblici quali bar e circoli, anche al tavolino. I dispositivi potranno essere rimossi solo per il tempo necessario alla consumazione delle bevande e dovranno essere immediatamente riposizionati al termine della consumazione;
- il divieto di assembramento nelle piazze, all'esterno e in prossimità dei pubblici esercizi.

È fatto obbligo a chiunque del rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La trasmissione al Prefetto di Sassari, al Comando della Stazione dei Carabinieri, All'ufficio Vigili Urbani e di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

che **avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Prefetto della provincia di Sassari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;

- al TAR Regione Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Antonio Brundu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005)

ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito del comune www.comune.usini.ss.it per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 30-12-2021 al 14-01-2022.